APPROFONDIMENTO CIVILE

Ispettorato del lavoro - Natura, Funzioni e Compiti

Data pubblicazione: 07/01/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149, istitutivo dell'Ente, **l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** è un'Agenzia che ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile posta sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Dotato di un proprio Statuto e divenuto **operativo dal 1° gennaio 2017**, l'Ispettorato nazionale del Lavoro svolge le attività ispettive già esercitate dal MLPS, dall'INPS e dall'INAIL, programmando e coordinando a livello centrale e territoriale la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa. Con Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione del Decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, le **competenze dell'Agenzia**, sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, originariamente limitate al solo settore edile, sono state estese a tutti i settori produttivi. Le principali **funzioni dell'Ispettorato del lavoro** sono:

- l'esercizio e il coordinamento sul territorio nazionale della **vigilanza in materia di lavoro**, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, compreso il controllo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli accertamenti in materia di riconoscimento del **diritto a prestazioni per infortuni** su lavoro e malattie professionali, dell'esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi;
- la pubblicazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del ministero del Lavoro, e direttive operative per il personale ispettivo;

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- la definizione, sulla base delle direttive del ministro del Lavoro, degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- la cura, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, compreso quello di Inps, Inail e del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
- lo svolgimento ed il coordinamento delle attività di **prevenzione e promozione della legalità** presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Inoltre, l'Ispettorato si coordina anche con i servizi ispettivi delle Asl e delle Arpa (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente) al fine di assicurare un comportamento uniforme ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi. L'intervento dell'Ispettorato può scattare a seguito di una richiesta oppure per iniziativa autonoma dell'ufficio ispettivo. Nel primo caso, può trattarsi di un lavoratore o di un sindacato che chiede un controllo in un'azienda. Altrimenti, l'Ispettorato procede direttamente nei casi di denuncia di irregolarità particolarmente gravi ed incisive, ossia:

- che presentano diretta ed esclusiva rilevanza penale;
- che interessano altri lavoratori oltre al denunciante;
- che riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento;
- che hanno ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.

La richiesta può essere archiviata se non emergono nuovi elementi entro la fine dell'anno successivo a quello di presentazione. L'Ispettorato non tiene conto delle **segnalazioni anonime**, poiché vengono ritenute contrarie ai princìpi di trasparenza e di correttezza dell'amministrazione pubblica.

La redazione

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati